



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 luglio 2018  
(OR. en)

11081/18

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0264 (NLE)**

---

**PECHE 287**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento  
                          (UE) 2017/1970 che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni  
                          stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

---

**REGOLAMENTO (UE) 2018/ ... DEL CONSIGLIO**

**del**

**recante modifica del regolamento (UE) 2017/1970 che stabilisce,  
per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock  
o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio<sup>1</sup> stabilisce, tra l'altro, le possibilità di pesca per l'aringa nelle sottodivisioni CIEM 30-31 ("stock di aringa del Golfo di Botnia") a norma del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/1139 è stato modificato dal regolamento (UE) 2018/976<sup>3</sup>, per quanto riguarda lo stock di aringa del Golfo di Botnia, tenendo conto dei più recenti dati scientifici forniti dal CIEM.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2018/976 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 76).

- (3) A seguito della modifica del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno aumentare le possibilità di pesca per lo stock di aringa del Golfo di Botnia.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1970.
- (5) La principale campagna di pesca dell'aringa con reti a trappola ha inizio a maggio. Affinché gli Stati membri possano assegnare le possibilità di pesca a livello nazionale il prima possibile, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (UE) 2017/1970, la voce relativa all'aringa nelle sottodivisioni CIEM 30-31 è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 30-31 (HER/30/31.)
Finlandia	78 351		
Svezia	17 215		
Unione	95 566		
TAC	95 566	TAC analitico	

".

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---